

TI_GERICHTE 9.2018.161 vom 4. Dezember 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-12-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2018.161

FR: TI_GERICHTE 9.2018.161 du 4 décembre 2018

IT: TI_GERICHTE 9.2018.161 del 4 dicembre 2018

Regeste

Condizioni per l'accollo all'ente pubblico invece che all'interessato della remunerazione e delle spese dovute al curatore; lacuna legale; indigenza ai sensi del diritto di protezione; patrimonio minimo intangibile

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

Nel suo reclamo, RE 1 contesta la decisione dell'Autorità di protezione di accollargli la mercede e le spese dovute al curatore.

E. 2.1

Nella decisione impugnata, l'Autorità di protezione ha accertato che dal rendiconto finanziario presentato dal curatore per il periodo di gestione 2017 emergono entrate per fr. 34'125.– e uscite per fr. 33'261.43, per un utile d'esercizio di fr. 863.57. Al 31 dicembre 2017, il patrimonio (attivo) ammontava a fr. 5'630.06. Dopo aver approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale, l'Autorità di protezione ha riconosciuto al curatore la mercede e le spese esposte, per l'importo complessivo di fr. 1'057.–, ponendole a carico dell'interessato. Nelle sue osservazioni l'Autorità di prime cure ha ribadito la correttezza degli importi indicati e si è rimessa al giudizio di questo giudice per quanto concerne l'accollo della mercede e delle spese della curatrice.

E. 2.2

Nel suo reclamo, RE 1 si oppone all'addebito di tali costi. Richiamandosi a precedenti decisioni di questa Camera, il reclamante ritiene che in presenza di una sostanza contenuta e di un uso parsimonioso del reddito sia corretto mettere i costi a carico del Comune di domicilio anziché del pupillo, che deve poter beneficiare di una riserva di soccorso

(reclamo, pag. 2-3). Scopo della misura non deve essere infatti quello di peggiorare una situazione finanziaria già precaria (reclamo, pag. 3). Nel caso di specie, la messa a carico della mercede del curatore comporterebbe, per l'interessato, " un intaccamento totale dei pochi risparmi da lui effettuati nel giro di pochi anni ": la misura di protezione non costituirebbe altro che una punizione e un disincentivo al risparmio (reclamo, pag. 3).

E. 2.3

Ai sensi dell'art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1). L'Autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso; a tal fine, tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2). Ai Cantoni è demandato il compito di emanare le disposizioni d'esecuzione e di disciplinare il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell'interessato (cpv. 3). In linea di principio, e come già nel diritto previgente, tutti i costi delle misure ufficiali di protezione – adottate nell'interesse e a beneficio delle persone bisognose di aiuto (cfr. art. 388 cpv. 1 CC) – devono essere posti a carico delle medesime (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6440). Tuttavia, se i costi della misura di protezione non possono essere prelevati sui beni dell'interessato in ragione della sua indigenza, la collettività pubblica deve farsene carico (Reusser , in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 404 CC n. 31; Fountoulakis , in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 6; Fassbind , in: OFK – ZGB Kommentar, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 3). Per la disciplina di tali casi, l'art. 404 cpv. 3 CC prevede una delega legislativa nei confronti dei Cantoni. A prescindere dall'assenza di definizione di un minimo intangibile del patrimonio del curatelato nella legislazione cantonale, è pacifico che l'onere delle spese della curatela non può privare il curatelato dei pochi mezzi che ha (Reusser, BSK E r w a c h s e n e n s c h u t z , ad art. 404 CC n. 45).

E. 2.4

L'art. 19 LPMA prevede che i costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall'Autorità regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati dall'Autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati, presso l'interessato, tenuto conto del suo fabbisogno (cpv.

E. 2.5

Secondo l'art. 49 LPMA, i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo; il compito di concretizzare quanto previsto all'art. 404 CC è demandato al Consiglio di Stato. Mediante questa norma, il Parlamento cantonale ha quindi a sua volta delegato all'Esecutivo il compito di regolamentare i casi in cui gli importi dovuti al curatore a titolo di remunerazione e di rimborso spese non possano essere pagati con i beni dell'interessato. Il Consiglio di Stato, nell'emanare il Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto, ha precisato che le spese della misura di protezione, quando anticipate dall'Autorità regionale di protezione e non recuperate dall'interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della persona interessata (art. 3

cpv. 3 ROPMA). Agli art. 16, 17 e 18 ROPMA ha inoltre disciplinato il principio e le modalità di calcolo della remunerazione del curatore. Al di là di tali disposti, il regolamento in questione non indica alcun parametro per definire in quali casi, ai sensi degli art. 404 cpv. 3 CC e 49 LPMA, l'interessato non possa fare fronte alle spese della curatela in quanto indigente. Nonostante la menzionata delega legislativa, la normativa cantonale è silente in merito alle condizioni che devono essere adempiute affinché l'ente pubblico anticipi e sopporti i costi della misura di protezione ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LPMA.

E. 2.6

Come rammenta la giurisprudenza federale, spetta pertanto al giudice colmare la lacuna riscontrata (DTF 130 V 472 consid. 7, DTF130 III 241 consid. 3.3, DTF 127 V 442 consid. 2b; v. anche sentenza CDP del

E. 3

LPMA l'obbligo retributivo passerà a carico dell'ente pubblico, con diritto di regresso (v. anche STF 5A_422/2014 del 9 aprile 2015 consid. 8.1).

E. 7

giugno 2017, inc. 9.2017.80, consid. 3). Con pronuncia del 13 settembre 2018 (sentenza CDP inc. 9.2016.223 consid. 5; nel frattempo confermata con sentenza CDP del 15 novembre 2018, inc. 9.2018.152 consid. 4; sentenza CDP del 15 novembre 2018, inc. 9.2018.133 consid. 4; sentenza CDP del 20 novembre 2018, inc. 9.2018.166 consid. 4; sentenza CDP del 4 dicembre 2018, inc. 9.2018.161 consid. 2.6), questo giudice ha precisato la sua pregressa giurisprudenza (citata nel reclamo) e ha ritenuto adeguato fissare dei valori soglia al di sotto dei quali la remunerazione del curatore dovrà essere presa a carico dell'ente pubblico, prevedendo un minimo intangibile ("riserva di soccorso") dell'importo di fr. 5'000.– per persona sola, fr. 10'000.– per coppia (sposata o in unione domestica registrata, non in regime di separazione dei beni) e fr. 2'500.– per ogni figlio minore al cui mantenimento provvede, limitata ad un massimo di fr. 12'500.– per nucleo familiare. Qualora la situazione patrimoniale dell'interessato, attestata dal rendiconto presentato dal curatore all'Autorità regionale di protezione (cfr. art. 16 cpv. 3 ROPMA) dia atto di una sostanza netta inferiore a tali importi, la sua remunerazione dovrà essere presa a carico dall'ente pubblico (ovvero, in Ticino, dal Comune di domicilio). I costi della curatela potranno dunque essere sopportati dall'interessato solo nella misura in cui non intaccano le soglie definite sopra. Tale soluzione consente di tenere conto degli scopi perseguiti dal diritto di protezione, permette al curatelato di conservare degli averi necessari per far fronte a una spesa imprevista e agevola il compito delle Autorità regionali di protezione, che applicano dei limiti chiari e si vedono offrire nel rendiconto finanziario i dati per il calcolo della sostanza netta. Inoltre, tale metodo permette di adottare un sistema unitario, applicabile a tutto il Ticino nonostante l'assenza di una normativa cantonale ad hoc , e pone fine alle disparità sinora riscontrate. 3. Tornando alla fattispecie in esame, dal rendiconto stilato dal curatore e verificato dall'Autorità di protezione emerge che gli attivi (fr. 6'121.46) superano i passivi (fr. 1'091.40) e che a fronte di un utile d'esercizio di fr. 863.57, la sostanza netta di RE 1 al 31 dicembre 2017 ammontava a fr. 5'630.06. Tale cifra si situa al di sopra della soglia stabilita nella giurisprudenza citata e permette dunque un accollo della mercede e delle spese della curatela all'interessato, ancorché parziale, di modo da non intaccare la sua riserva di soccorso. Il reclamo merita dunque parziale accoglimento, nella misura in cui la mercede e le spese del curatore rimangono a carico di RE 1 per l'importo di

fr. 630.05, mentre tali costi devono essere messi a carico dell'ente pubblico per i restanti fr. 426.95. 4. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della particolarità del caso concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo. Non si assegnano ripetibili, RE 1 avendo interposto reclamo senza l'ausilio di un legale, bensì attraverso il suo curatore.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.